


Newsletter Marzo 2012

Il punto di incontro tra Professionisti ed Imprese

www.studiozunarelli.com



SOMMARIO

NEWS DALLE NOSTRE SEDI:

BOLOGNA	pag. 2
TRIESTE	pag. 4
SHANGHAI – ASIAN DESK	pag. 7

OSSERVATORIO GIURIDICO

Riflessioni di un (immaginario) imprenditore cinese sul “pacchetto liberalizzazioni” del Governo Monti	pag. 9
--	---------------

COMMUNITY ED EVENTI

Convegno International Propeller Club a Mantova Concerto Syria a Canton	pag. 11
--	----------------

DALLA SEDE DI BOLOGNA

Seminario sul ruolo delle Autorità Portuali in ambito europeo

Desk Mozambico

Siglato accordo di collaborazione professionale

Desk Nord Africa – Medio Oriente

Potenziata posizione internazionale

Seminario sulla certificazione Halal per i prodotti Food and Beverage

Desk Sud America - Colombia

Siglato accordo di collaborazione professionale

Seminario sulle opportunità di investimento in Colombia

Il Prof. Avv. Stefano Zunarelli, Founding Partner dello Studio Zunarelli, relatore al seminario sul ruolo delle Autorità Portuali in ambito europeo.

Giovedì 9 febbraio 2012, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di Ravenna, si è svolto un seminario dal titolo: “*Le Autorità Portuali: una prospettiva europea?*”. Il seminario, di vocazione europeistica, ha avuto ad oggetto l’analisi del ruolo delle Autorità Portuali per quanto concerne l’implementazione delle grandi reti di trasporto su tutto il territorio dell’Unione e dei possibili futuri scenari di sviluppo. Relatori dell’incontro: il Dott. Giuseppe Parrello, Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna, e il Prof. Avv. Stefano Zunarelli.

Desk Mozambico

A cura di Massimiliano Musi

Lo Studio Legale Zunarelli & Associati ha di recente siglato un accordo di collaborazione professionale con **Carlos & Crociani Consultores**, studio legale con sedi a Pemba – Cabo Delgado (Mozambico) e Maputo (Mozambico).

Mediante tale accordo, lo Studio, in partnership con Carlos & Crociani Consultores, è in grado di offrire consulenza contrattuale, societaria e legale e assistenza giudiziale alle imprese italiane impegnate in operazioni commerciali e di investimento in Mozambico e nell’Africa Sud-Orientale in genere.

Desk Nord Africa – Medio Oriente

A cura di Lorenzo Ascanio e Alberto Pullini

Lo Studio Legale Zunarelli & Associati ha deciso di potenziare la posizione internazionale, con la creazione, al suo interno, di un *Desk* esclusivamente dedicato all’area del Nord-Africa e Medio Oriente. I motivi di tale scelta sono conseguenza di un processo di ampliamento dello Studio nell’ambito internazionale e sono da ricercare nella naturale e storica predisposizione dell’area ad accogliere gli investimenti italiani e alle enormi potenzialità che, ancora oggi, tali mercati offrono e possono offrire per le nostre aziende.

Per far fronte alle differenti esigenze della clientela, il *Desk* è in grado di fornire assistenza nei seguenti Paesi: Egitto, Tunisia, Marocco, Libano, Libia, Algeria, Turchia, Qatar.

Il Desk è coordinato dall'Avv. Lorenzo Ascanio, in virtù delle sue competenze (*PhD* in Diritto Comparato dei Paesi Arabo Islamici presso l'Università di Firenze e Docente di Diritto e Civiltà Islamica presso l'Università di Macerata) e grazie alle numerose esperienze prolungate di lavoro diretto *in loco*, che gli hanno consentito di disporre, negli anni, di un radicato, consolidato ed efficiente *network* di avvocati locali abilitati all'esercizio professionale nei suindicati Paesi. Le attività principali del *Desk* riguardano la consulenza per le aziende operanti nei mercati nord africani e medio orientali, dal punto di vista di diritto societario (i.e. costituzione di società di diritto locale, apertura di filiali o uffici di rappresentanza) e dal punto di vista contrattuale (i.e. redazione e/o revisione di contratti commerciali, negoziazione degli stessi, partecipazione a gare d'appalto).

Studio Legale Zunarelli & Associati con Halal Italia S.r.l. insieme in un seminario sulla certificazione Halal per i prodotti Food and Beverage

In data 01 Febbraio 2012, presso **Unindustria Bologna**, si è svolto un seminario dal titolo: "*La certificazione Halal in Italia: nuove opportunità per il Food made in Italy*". L'iniziativa è stata coordinata e ospitata da Unindustria Bologna in collaborazione con lo Studio Legale Associato Zunarelli e Halal Italia. Si tratta di un argomento di grande interesse per le nostre aziende che operano nel mercato alimentare; come noto, infatti, lo strumento atto a consentire alle imprese di raggiungere o incrementare la penetrazione nei mercati con significativa presenza di fedeli musulmani, ovvero di ampliare il mercato domestico e l'export, avviene attraverso la procedura di una specifica certificazione di qualità, di filiera e di prodotto. La certificazione *halal* attesta, infatti, il rispetto dei dettami religiosi, ossia la liceità di un prodotto avendo riguardo alle prescrizioni derivanti dal diritto islamico. Si calcola che il volume di affari dei prodotti alimentari conformi ai dettami del Corano in Italia sia pari a circa 5 miliardi di Euro, in Europa è di 54, nel mondo di circa 500 miliardi di Euro. Dopo un'introduzione di apertura dei lavori da parte del Prof. Avv. Stefano Zunarelli e dell'Avv. Lorenzo Ascanio, sono intervenuti il Dott. Hamid Roberto Distefano – Halal Italia, con una relazione dal titolo: "La certificazione halal in Italia e nel mondo: nuove opportunità per il made in Italy" e il Dott. Isa Nicola Benassi - Halal Italia, su: "Il concetto di lecito ed illecito nell'Islam: principi e applicazioni nel settore alimentare".

Desk Sud America - Colombia

A cura di Alberto Pullini, Lorenzo Ascanio, Massimiliano Castellari (*of counsel*)

Lo Studio Legale Zunarelli & Associati ha recentemente siglato un accordo di collaborazione professionale con Castellari & Abogados y Asociados, studio legale con sede a Bogotá (Colombia), fondato da Massimiliano Castellari, avvocato italiano operante in Colombia. In virtù di tale sinergia, lo Studio Zunarelli è in grado di assistere le aziende interessate ad operare nel mercato della Colombia, paese sempre più strategico all'interno del Sud America. I motivi di un tale interesse sono principalmente dovuti ad una serie di favorevoli condizioni: in primo luogo, la linea politica dell'attuale Governo ha, da alcuni anni, previsto e puntato su un forte rilancio di programmi di internazionalizzazione rivolti principalmente alle imprese straniere; in secondo luogo, dai principali indicatori economici, emerge che la Colombia risulta essere tra i primi e principali mercati dell'area sud

Americana. Infine, il Paese rappresenta un naturale e strategico *hub* per l'esportazione in tutto il Continente Americano.

Studio Legale Zunarelli & Associati con Castellari & Abogados y Asociados insieme in un seminario sulle opportunità di investimento per le imprese in Colombia

Venerdì 16 dicembre 2011, presso la **Camera di Commercio di Bologna**, si è svolto un seminario dal titolo: "**FOCUS COLOMBIA - Opportunità di investimento per le imprese**". La Camera di Commercio di Bologna, con l'obiettivo di favorire l'internazionalizzazione delle imprese territoriali, ha organizzato - in collaborazione con lo Studio Legale Zunarelli e Associati di Bologna - un incontro sulle possibilità di sviluppo della presenza delle imprese bolognesi sul mercato colombiano, in relazione al fatto che la Colombia sta assumendo un ruolo strategico all'interno del continente sudamericano. Il seminario ha approfondito le seguenti tematiche: - Inquadramento geopolitico del Paese - Quadro macroeconomico - Settori di maggiore interesse ed opportunità per la grandi imprese e per le PMI - Perché investire in Colombia - Presenza italiana in Colombia - Panorama normativo di riferimento - Gli strumenti giuridici per il business. Relatori dell'incontro sono stati il Prof. Avv. Stefano Zunarelli e Associati e l'Avv. Massimiliano Castellari, of Counsel dello Studio Legale Zunarelli e Associati, avvocato in Colombia, esperto in internazionalizzazione per le imprese straniere sul mercato colombiano.

DALLA SEDE DI TRIESTE

Incarichi giudiziali assunti: diritto tributario

Imposta comunale sugli immobili – Demanio portuale

Consulenze prestate: diritto portuale

Disegno di Legge Regionale F-VG in materia portuale – compatibilità con la L. 84/94 e con i principi della riforma del Titolo V Cost.

News dai Tribunali: diritto fallimentare

Tribunale di Trieste, 12 gennaio 2012 n. 50 Fallimento XXX S.r.l. c. YYY S.r.l., con gli Avv.ti Prof. Massimo Campailla e Alberto Pasino

Termine per la riassunzione della causa interrotta – Decorrenza per il Curatore – Data della dichiarazione di fallimento

Diritto Doganale: Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, sez. II 31 gennaio 2012 n. 32/02/12 (ord.) XXX, con gli Avv.ti Prof. Stefano Zunarelli, Prof. Massimo Campailla e Prof. Christian Califano c. Agenzia delle Dogane

Esportazione di prodotto energetico – Sospensione dell'imposta sulle accise –: Rischi ed oneri del trasporto di prodotti all'estero

DIRITTO TRIBUTARIO

Imposta comunale sugli immobili – Demanio portuale

Da ultimo nel dicembre del 2011, il Comune di Trieste ha notificato a diverse imprese portuali triestine avvisi di accertamento per parziale versamento di imposta comunale sugli immobili. Lo Studio di Trieste ha, per conto di tali imprese, impugnato, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, i citati avvisi, eccependo l'inapplicabilità dell'imposta sui beni assentiti in concessione nell'ambito del demanio marittimo. Ciò in quanto gli immobili portuali vanno accatastati, come peraltro confermato dalla stessa Commissione Tributaria in altro procedimento patrocinato nell'interesse delle imprese portuali dallo Studio, nella categoria E/1 con conseguente configurabilità delle esenzioni oggettive di cui all'art. 7 del D.lgs. 504/1992. Allo stato si è in attesa della fissazione dell'udienza di discussione.

A cura dell'Ufficio di Trieste (Prof. Avv. Massimo Campailla – 0407600281)

DIRITTO PORTUALE

Disegno di Legge Regionale F-VG in materia portuale – compatibilità con la L. 84/94 e con i principi della riforma del Titolo V Cost.

L'Ufficio di Trieste ha ricevuto l'incarico di valutare la compatibilità del disegno di legge della Regione Friuli Venezia Giulia intitolato "Disciplina della Portualità di competenza Regionale" (DDL) con la L. 28 gennaio 1994, n. 84. Sono stati segnalati molteplici profili che marcano significative differenze d'assetto dell'ordinamento portuale. Tali differenze, che si traducono in una diversa concezione dell'attività di regolazione delle attività portuali, attengono ai criteri di selezione della persona posta alla guida della struttura regionale a capo dell'ambito portuale regionale, al mancato coinvolgimento diretto degli enti esponenziali dei diversi interessi gravitanti nell'ambito portuale nella designazione del Presidente e nella fase decisionale delle attività portuali (consentendone, al riguardo, il DDL l'emersione tramite il solo strumento dell'attività consultiva), al depotenziamento di competenze e funzioni della Commissione consultiva, alla violazione dell'obbligo di affidamento mediante l'espletamento di gara pubblica dei servizi generali all'utenza indifferenziata, alle discrasie, rispetto a quanto previsto dalla L. 84/94, nell'iter di predisposizione del piano regolatore portuale evidenzia alcune discrasie, all'esclusione della Camera di Commercio dalla fase di selezione della figura direttiva della Struttura Regionale e dall'attività deliberativa cui le era stato dato accesso includendola tra i membri del Comitato Portuale, a taluni profili attinenti alle concessioni e autorizzazioni portuali. Atteso che il DDL, disciplinando le infrastrutture e la loro collocazione nel territorio, tocca sfere quali le relazioni internazionali, la tutela della concorrenza, l'ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e la materia ambientale, di competenza esclusiva statale ai sensi delle lettere a), e), g) ed s) dell'art. 117, II co. Cost., ed altre di competenza concorrente, come le grandi reti di trasporto e navigazione e il governo del territorio (art. 117, III co. Cost.), si è segnalato il duplice rischio che la competenza legislativa esercitata dal Legislatore regionale tramite il DDL in commento sia attratta in sussidiarietà allo Stato e che le citate disposizioni del DDL, discostandosi dalla L. 84/94, alla quale va ascritta natura di "norma fondamentale delle riforme economico-sociali" siano censurate vuoi per addebito alla Regione d'aver disciplinato materie escluse dalla sua potestà legislativa, vuoi per contrarietà rispetto ai principi espressi dalla citata L. 84/94.

Resa la consulenza, nelle settimane successive si è appreso che la bozza di DDL era stata modificata, accogliendo diversi dei rilievi segnalati dallo Studio.

A cura dell'Ufficio di Trieste (Avv. Alberto Pasino – 0407600281)

DIRITTO FALLIMENTARE

Tribunale di Trieste, 12 gennaio 2012 n. 50 Fallimento XXX S.r.l. c. YYY S.r.l., con gli Avv.ti Prof. Massimo Campailla e Alberto Pasino

Termine per la riassunzione della causa interrotta – Decorrenza per il Curatore – Data della dichiarazione di fallimento

Nel 2005 la XXX S.r.l. ha convenuto in giudizio la YYY S.r.l. allo scopo di vederla condannare alla corresponsione di 224.994,96 Euro, oltre agli accessori, a titolo di conguagli tariffari per trasporti su strada svolti dalla prima su incarico della seconda. Nel corso del processo la XXX S.r.l. è fallita e il processo, interrotto per tale ragione, è stato riassunto dalla Curatela del fallimento, onde veder accolta la domanda di condanna. La YYY S.r.l. ha tuttavia eccepito che tale riassunzione fosse avvenuta tardivamente, ossia dopo il decorso del termine semestrale contemplato dall'art. 305 c.p.c., da computarsi, in base all'art. 43 L.Fall. non già – come sostenuto dal Fallimento XXX S.r.l. – dalla data di dichiarazione in udienza del fallimento, bensì dalla pronuncia del fallimento stesso ad opera del Tribunale. Il Tribunale ha accolto l'eccezione svolta dalla YYY S.r.l., richiamando il recente insegnamento della Corte Costituzionale (sent. 17/2010) in base al quale l'interruzione del processo interviene, ex lege, all'atto della declaratoria di fallimento (art. 43 L. Fall.; art. 307, c. 4 c.p.c.) però il termine per riassumerlo stabilito dall'art. 305 c.p.c. in sei mesi (ora tre mesi, in dipendenza della novella successivamente disposta con L. 18.6.2009, n. 69) decorre dal momento in cui le parti hanno avuto conoscenza dell'evento interruttivo, ovvero del fallimento della controparte. Il Tribunale ha al riguardo osservato che nel caso sottoposto al suo esame è avvenuto che proprio la parte cui l'evento interruttivo si riferiva – ossia il curatore del fallimento dell'attrice – non avrebbe rispettato il termine di che si tratta, né avrebbe allegato alcun fatto o circostanza la quale avrebbe incolpevolmente impedito al curatore di venire a conoscenza tempestivamente della pendenza della lite da riassumere. Il Tribunale ne ha fatto discendere il rigetto della domanda di condanna svolta dall'attrice.

A cura dell'Ufficio di Trieste (Avv. Alberto Pasino – 0407600281)

DIRITTO DOGANALE

Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, sez. II 31 gennaio 2012 n. 32/02/12 (ord.) XXX, con gli Avv.ti Prof. Stefano Zunarelli, Prof. Massimo Campailla e Prof. Christian Califano c. Agenzia delle Dogane

Esportazione di prodotto energetico – Sospensione dell'imposta sulle accise – Rischi ed oneri del trasporto di prodotti all'estero

Nel dicembre 2011 l'Agenzia delle Dogane notificava a XXX avviso di pagamento di 737.449,98 Euro, contestandogli l'irregolare svincolo da un regime sospensivo, ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett. A) del D. gls. 504/95 (Testo Unico sulle Accise).

A giudizio dell'Amministrazione Finanziaria, infatti, XXX avrebbe effettuato una serie di operazioni di esportazione di prodotto energetico verso l'estero, abusando del regime di sospensione dell'imposta delle accise, come a suo giudizio risulterebbe dimostrato dalla falsità dei timbri di esportazione apposti dalla Dogane dello Stato estero presso cui sarebbe transitato il citato prodotto.

XXX impugnava l'avviso, chiedendone l'annullamento, previa sospensione degli effetti, adducendo a sostegno motivazioni d'ordine formale e sostanziale, prima tra tutte – alla luce di quanto stabilito dall'art. 4 D.Lgs. 504/95, che stabilisce l'accisa sia dovuta da chi immette in consumo il prodotto – l'assenza di sua negligenza o colpa nell'immissione in consumo del prodotto, da imputare semmai all'acquirente, divenuto titolare di rischi ed oneri di trasportare i prodotti all'estero all'atto della consegna della merce al vettore.

Con l'Ordinanza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste ha accolto la richiesta di sospensione degli effetti dell'avviso di pagamento, rinviando per decisione del ricorso a successiva udienza. Per effetto di questa decisione XXX evita di dover pagare immediatamente l'importo indicato nell'avviso; sarà la decisione di merito a stabilire se tale somma sia o meno dovuta.

A cura dell'Ufficio di Trieste (Prof. Avv. Massimo Campailla – 0407600281)

DALLA SEDE DI SHANGHAI – ASIAN DESK

Catalogo Cinese per gli investimenti esteri: le ultime novità

Nel giugno del 1995 il governo di Pechino, allo scopo precipuo di orientare gli investimenti stranieri verso i settori interni ritenuti prioritari per lo sviluppo economico-industriale della Cina, promulgò *The Interim Provisions for Guiding Foreign Investment* e *the Industrial Catalogue for Foreign Investment*, aggiornati periodicamente dal Consiglio di Stato Cinese, organo che detiene il Potere Esecutivo. I "Progetti" indicati nel Catalogo sono raggruppati in quattro categorie: "permessi", "incoraggiati", "limitati" "proibiti".

L'inserimento di un'attività in una o nell'altra categoria è rimesso alla valutazione discrezionale del Consiglio di Stato Cinese e comporta due rilevanti conseguenze:

1. i settori "incoraggiati" usufruiscono di agevolazioni finanziarie o esenzioni fiscali.
2. l'espletamento delle attività connesse a settori "agevolati" non richiede alcuna espressa autorizzazione rilasciata dalle Autorità Cinesi (all'esito di procedure spesso *time consuming*) ma è sufficiente una sorta di denuncia di inizio attività.

La Legge Cinese considera permessi od incoraggiati gli investimenti stranieri eseguiti nei settori strategici per il Paese (ad es. lo sviluppo dell'agricoltura e delle risorse energetiche, l'estrazione di materie prime ed i progetti relativi alle alte tecnologie destinate all'esportazione e alla costruzione di infrastrutture per la prevenzione dell'inquinamento ambientale). La natura "strategica" dipende, a sua volta, dagli obiettivi indicati nel Piano Quinquennale periodicamente approvato dall'Assemblea Nazionale del Popolo.

Il Catalogo inserisce nella categoria degli investimenti proibiti i progetti che "mettono in pericolo la sicurezza dello Stato", "danneggiano la salute pubblica", nonché quelli che possono provocare inquinamento ambientale, danneggiare le risorse naturali o mettere a repentaglio il normale espletamento delle funzioni svolte dai corpi militari.

Il 30 Gennaio 2012 è entrata in vigore l'ultima modifica del Catalogo per gli Investimenti Esteri che si uniforma alle linee guida del Piano Quinquennale approvato nel Marzo 2011: il nuovo Catalogo oltre agli investimenti stranieri che apportino novità tecnologiche favorisce quelli in grado di aggiornare le capacità produttive delle imprese locali già esistenti, allo scopo incrementare l'impiego di personale cinese. Tra i nuovi settori "incoraggiati" troviamo le attività di ricerca e di costruzione dei veicoli elettrici (e dei loro componenti), i

settori industriali definiti “strategici ed emergenti” (come l’information technology, le biotecnologie, l’utilizzo di forme alternative di energia...), i macchinari e le tecnologie in grado di ridurre l’impatto ambientale dello smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi generati dai cicli produttivi (compreso il riciclo dei pneumatici usati e le strumentazioni per il monitoraggio della qualità e della purezza delle acque). I settori “proibiti” si arricchiscono di nuove attività come la pubblicazione di libri e riviste, qualunque attività audio-visiva, la costruzione e la gestione di campi da golf e delle annesse strutture (in precedenza questo settore era considerato “ristretto”) ed infine il servizio postale (in base a quanto previsto dalla People’s Republic of China Postal Law del 2009).

Prima di eseguire un investimento in Cina, l’imprenditore deve verificare in quale tra le quattro categorie del Catalogo rientra il settore in cui egli opera. La disamina del Catalogo (così come del Piano Quinquennale) rappresentano passaggi preliminari ineludibili per pianificare in modo corretto un investimento oltre la Grande Muraglia, senza correre il rischio di impegnare inutilmente risorse economiche ed umane nella realizzazione di un’attività che è ammessa dalla Legge Cinese imponendo alcune limitazioni (ad esempio rendendo obbligatoria una joint venture con un partner locale) o, ancor peggio, è preclusa agli stranieri.

RECENTI INCARICHI PROFESSIONALI.

TONINO LAMBORGHINI: la celebre maison bolognese, icona del lusso e dei prodotti à la page Made in Italy ha conferito al China Desk diretto dall’Avv. Giampaolo Naronte due importanti mandati. Il primo riguarda l’assistenza relativa al license master agreement che Lamborghini ha concluso con Join In, una delle prime dieci società di costruzioni della Cina; grazie a tale accordo nei prossimi dieci anni saranno costruiti nelle località più prestigiose della Cina (a cominciare da Suzhou, dove Join In ha la propria sede) cinquanta business Hotel che utilizzeranno il brand TONINO LAMBORGHINI.

Il secondo incarico riguarda la tutela giudiziaria del marchio Lamborghini per contrastare i fenomeni di contraffazione in Corea del Sud, Cina ed Hong Kong.

SEMINARI ED EVENTI

HAINING (distretto cinese del pellame): missione imprenditoriale e governativa cinese che si svolgerà il 12-13 aprile presso Confindustria Macerata con incontri B2B e agli stabilimenti produttivi.

3° ITALY – CHINA Career Day della Fondazione Italia-Cina (2-3 aprile a Milano): lo Studio sponsorizzerà l’evento e l’Avv. Naronte terrà una relazione sul tema delle Riforme del Diritto del Lavoro in Cina (social insurance law)

CHIC 2012. Missione moda organizzata da **UnIndustria Bologna**. Il ns studio accompagnerà la missione ed terrà un workshop operativo per le aziende che avrà luogo a Pechino il 25 Marzo pv.

Convegno sul Far East presso Confindustria Como con UBI Banca il 20 marzo: Avv. Naronte tra i relatori in merito a Strategie di posizionamento nel Far East.

OSSERVATORIO GIURIDICO

Riflessioni di un (immaginario) imprenditore cinese sul “pacchetto liberalizzazioni” del Governo Monti

(Avv. Giampaolo Naronte)

Nei Commentari redatti dal Gesuita Matteo Ricci agli inizi del 1600, il prete maceratese disquisisce con un immaginario dignitario della corte imperiale Cinese confrontando le reciproche conoscenze dell'epoca in tema di geografia, matematica e scienza. Il dignitario cinese, alla fine dell'opera, riconosce la superiorità della cultura Occidentale rispetto a quella Cinese.

Ora supponiamo che, quattro secoli dopo, un imprenditore cinese esaminasse il «decreto sulle liberalizzazioni» pubblicato dal Governo Monti e lo utilizzasse per “leggere” i futuri rapporti commerciali tra il più dinamico mercato mondiale ed un Paese ormai costretto confrontarsi con la recessione economica che colpisce tutta l'area euro.

1. La *class action*, strumento di tutela rivelatosi fin dalle prime battute di scarsa utilità, per effetto dell'Art. 6 del DL sulle liberalizzazioni non sarà limitata ai diritti contrattuali “identici” ma verrà estesa a tutti coloro «*che versano, nei confronti di una stessa impresa, in una situazione del tutto omogenea*». Non è dato però sapere quale sia il parametro per stabilire tale “omogeneità” tra le “situazioni”: il diritto del risparmiatore che, per colpa della banca, ha perso una contenuta somma di denaro può considerarsi “omogeneo” rispetto al diritto di chi rischia di perdere i risparmi di tutta una vita per colpa di funzionari di banca con pochi scrupoli?

La difficoltà insita nell'individuare “categorie omogenee di diritti dei consumatori” è confermata dalla sentenza del 28 Gennaio 2012 con cui la Corte di Appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della *class action* sui danni da fumo, stabilendo, addirittura con un richiamo letterario, che «*anche l'attitudine del fumo a produrre tossicodipendenza è estremamente variabile. Il mondo non è fatto solo da Zeno Cosini. Rientra nella comune esperienza di tutti la conoscenza di persone, tutt'altro che rare, che hanno smesso di fumare*».

Se il compito di concretizzare la (evanescente) locuzione «*situazione del tutto omogenea*» sarà rimesso ai Giudici si può agevolmente ipotizzare che la situazione, anziché chiarirsi, diventerà più ingarbugliata a causa dell'inevitabile contrasto tra interpretazioni giurisprudenziali che certamente si formerà sull'argomento. La Cina, in cui la “collettività” rappresenta un caposaldo della cultura confuciana, ha saputo creare *ex novo* una *class action* che permetta anche al singolo di agire per tutelare posizioni correlate ad interessi esponenziali di un gruppo: la *PRC on Employment Promotion Law*, entrata in vigore il 01 Gennaio 2008, stabilisce che il lavoratore dipendente (*uti singuli* o in rappresentanza dei suoi colleghi) possa convenire in giudizio il datore di lavoro che abbia realizzato condotte discriminatorie con la limitazione all'accesso al posto di lavoro per motivi correlati alla salute, al sesso, alle opinioni politiche o al luogo di nascita del dipendente/i. Il Legislatore Cinese, sebbene meno avvezzo rispetto al nostro a confrontarsi con la spinosa materia dei diritti collettivi, ha saputo elaborare un'efficace “*class action*” individuando con chiarezza sia il soggetto passivo (il datore di lavoro) sia quello attivo (il dipendente). Il Diritto Cinese, spesso tacciato di “immaturità” rispetto alla matrice Occidentale, non si perde nei

meandri della “omogeneità”, ma individua le situazioni (riconducibili al diritto all’accesso al posto di lavoro senza subire discriminazioni per motivi di razza, sesso, opinioni politiche o salute) ritenute meritevoli della rafforzata tutela giudiziaria.

2. Superato il comprensibile stupore, il nostro Lettore concentrerà l’attenzione sulle procedure per l’apertura di nuove imprese: l’Art. 1 del DL istituisce (solo per i giovani, cioè coloro che non hanno più di 35 anni di età...) la *società semplificata a responsabilità limitata* con capitale di 1 euro, per costituire la quale non ci sarà bisogno dell’intervento del notaio. Il nostro immaginario imprenditore cinese, dopo aver riletto questa novità per essere sicuro di averne compreso esattamente il significato e la portata, apre un manuale di diritto commerciale italiano e legge che «*la SRL è una società di capitali, il cui capitale sociale rappresenta un valore che dev’essere conservato perché deve utilizzato dai soci per acquistare i beni e servizi occorrenti per espletare l’attività costituente l’oggetto sociale*». Pur mancando un’esplicita previsione normativa, il capitale sociale deve soddisfare il requisito dell’*adeguatezza*, per tutelare l’interesse dei soci e dei creditori, presenti e futuri che la società operi con mezzi propri (cioè il «capitale») proporzionati all’attività che ne costituisce l’oggetto sociale.

Il pensiero corre immediatamente alla differenza tra *total investment* e *locked capital* che in caso di costituzione di una Joint Venture (assimilabile alla nostra SRL) è imposto dalla Legge Cinese per garantire che il “capitale bloccato” sia *adeguato* (cioè “proporzionato”) alla realizzazione dell’oggetto sociale. La corposa documentazione che in base alla Legge Cinese si deve presentare per ottenere la «*business license*» presuppone che il novello imprenditore abbia le idee chiare, sappia predisporre un *business plan* e prevedere i *cash-flow* derivanti dallo svolgimento della attività di impresa, fronteggiandone i costi con i ricavi. Se è pur vero che l’imprenditore significa «*colui che fa l’impresa*» e, cioè, si assume un rischio, quale imprenditore cinese sarà così temerario da costituire una JV sino-straniera con una società italiana il cui capitale sociale è pari a 1 euro? Anche se, non sempre a ragione, i cinesi rimproverano agli italiani di essere poco pragmatici e non affidabili, *con quali mezzi potremo controbattere le critiche mosse dai potenziali partner asiatici in relazione alla penuria di strumenti finanziari a sostegno della nuova impresa prevista nel decreto sulle liberalizzazioni?*

E poi, diciamo la verità, come fa a considerarsi “giovane” un imprenditore di 35 anni? In base ai dati recentemente diffusi dalla CCIA di Torino e da Il Sole24Ore i *laoban* cinesi presenti in Italia sono i più giovani (sotto la soglia dei 28 anni) tra gli stranieri che svolgono attività imprenditoriali all’interno del nostro Paese.

Come se non bastasse, il DL (per *semplificare*...) nel testo pubblicato a Gennaio 2012 prevedeva che per costituire la SRL con 1 euro di capitale fosse sufficiente una scrittura privata e non occorresse avvalersi di un Notaio. Immagino il balzo sulla sedia del nostro Lettore cinese al quale sembra che il Legislatore *abbia confuso “liberalizzazione” e “semplificazione”* con l’insopprimibile esigenza di garantire la legalità degli atti e l’affidabilità delle costituende società, finalità che rappresentano i valori per la tutela dei quali è richiesto l’intervento del Notaio. Le modifiche apportate al testo presentato alla Camera il 29 Febbraio 2012 (secondo cui la società dovrà essere costituita in base ad un atto costitutivo e ad uno statuto conformi agli standard ministeriali (in base al novellato Art. 2463 *bis* cod. civ.). La scelta di “tipizzare” lo Statuto e l’Atto Costitutivo, di per opinabile, è chiaramente criticabile sol che si consideri che è stata introdotta *ex novo* per imporre ai

Notai di intervenire nella stipula dell'atto ma di non poter chiedere onorari, dal momento che si limitano ad inserire i dati all'interno di un modello standardizzato di atto costitutivo e di statuto.

E' quasi paradossale che il Governo, di fronte alle giustificate proteste del Notariato nei confronti di una novella che gettava discredito sull'intera categoria, abbia reagito in modo a dir poco bizzarro, consentendo l'intervento del Notaio ma impedendo allo stesso di chiedere gli onorari quasi fosse chiamato a svolgere un'opera meramente compilativa.

E poi siamo sicuri che una Banca finanzia un'impresa fondata da chissà chi e con un capitale sociale di 1 euro? E chi garantirà che il novello imprenditore posseda una dimestichezza con il Diritto tale da consentirgli di redigere uno Statuto senza commettere grossolani errori? Non da ultimo si evidenzia che il Notaio, oltre a garantire il rispetto della legalità, esegue i preventivi controlli che ostacolano la costituzione di società di comodo o, peggio ancora, di società costituite al solo scopo di realizzare attività illecite (come il riciclaggio di denaro sporco).

Per garantire che ogni Società di diritto cinese (sia essa a capitale straniero, mista oppure domestica) non si ponga in contrasto con le Leggi ed i Regolamenti Cinesi è prevista una procedura articolata: il futuro imprenditore deve, prima di tutto, dimostrare la "fattibilità" del progetto (depositando presso il Ministero per il Commercio uno *studio di fattibilità*). In secondo luogo deve sottoporre sia lo Statuto che il Contratto societario al preventivo controllo delle Autorità cinesi. Infine deve registrare la Società e, solo allora, otterrà la «*business license*» che in base al Diritto Cinese segna la nascita della newco.

Difficilmente un imprenditore cinese sarà disposto ad intraprendere un'attività economica con una società straniera che non è in grado di offrire le minime garanzie che è lecito pretendere da qualunque potenziale partner straniero.

Chissà se Matteo Ricci, leggendo il decreto sulle liberalizzazioni reso dal Governo Monti, si sentirebbe ancora di concludere la sua Opera affermando la superiorità del modello socio-economico Occidentale rispetto a quello Orientale.

COMMUNITY

Mantova, Convegno Propeller Club sul trasporto ferroviario e fluviale in Val Padana

L'Avv. Nicola Pascal – della sede di Mantova – segnala il Seminario suddetto organizzato dall'International Propeller Club in data 2 Marzo pv, a cui parteciperanno anche il Prof. Stefano Zunarelli ed il Socio della sede di Trieste, Avv. Alberto Pasino.

Canton, sponsorizzazione concerto Syria

Il Dottor Luigi Zunarelli, dalla sede di Shanghai, comunica che lo Studio sponsorizzerà il concerto che la cantante Syria terrà a Canton il 23 marzo pv nell'ambito di un evento organizzato dalla locale associazione di Imprenditori Cinesi.